

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, emanato con D.R. n. 3427 del 12 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D.R. n. 3091 del 30 novembre 2023;

VISTO il “Regolamento sulla doppia carriera di atleti e studenti dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata” emanato con D.R. n. 1031 del 5 aprile 2022;

RAVVISATA la necessità di modificare il Regolamento sopra citato;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 novembre 2024;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nell’adunanza del 21 gennaio 2025, ha approvato le modifiche apportate al Regolamento *de quo*;

DECRETA

Art. 1 – Per i motivi esposti in premessa è emanato il Regolamento sulla doppia carriera di “studente-atleta” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2 – A decorrere dall’a.a. 2025/2026 il Regolamento di cui all’art. 1 sostituisce il precedente testo emanato con D.R. n. 1031 del 5 aprile 2022.

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro di questa Amministrazione.

IL RETTORE

(Prof. Nathan Levialdi Ghiron)

REGOLAMENTO SULLA DOPPIA CARRIERA DI “STUDENTE-ATLETA” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

ART. 1 – Finalità

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di concerto con il Centro Universitario Sportivo – Roma Tor Vergata A.S.D., al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell’ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei principi dettati dall’art. 2 della Costituzione ed in conformità a quanto disposto dalla Carta Europea dello Sport e dalle Linee guida europee sulla doppia carriera, prevede per ciascun anno accademico che atleti, allenatori e arbitri d’interesse nazionale ed internazionale vengano ammessi al Programma “Doppia Carriera”. Il Programma “Doppia Carriera” si prefigge, in particolare, di conciliare la carriera universitaria e la carriera sportiva agonistica degli studenti-atleti. Il presente Regolamento, pertanto, disciplina lo status di “studente-atleta”, riconosciuto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo di Roma Tor Vergata, al fine di:

- a) salvaguardare lo sviluppo dei giovani atleti, dei giovani nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, e degli atleti diversamente abili;
- b) tutelare il diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- c) favorire l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’educazione e, in una fase successiva della vita, l’equilibrio tra la formazione sportiva e l’occupazione.

La doppia carriera di “studente-atleta” viene attivata per l’anno accademico in cui è stata presentata la relativa istanza ed è rinnovabile, di anno in anno, previa presentazione di una nuova richiesta come descritto nell’art. 4.

ART. 2 - Requisiti di accesso

1. L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, di concerto con il Centro Universitario Sportivo – Roma Tor Vergata A.S.D., riconosce la qualifica di studente-atleta agli studenti

regolarmente iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico nazionale ed internazionale;
- b) per gli studenti immatricolati al primo anno di corso, il conseguimento di almeno 10 CFU entro il 10 agosto dell'anno di immatricolazione; per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, il conseguimento, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, di almeno $10+15x(N-1)$ CFU, dove N =numero di anni accademici dall'anno accademico di immatricolazione.

Ai fini del calcolo di cui al punto b), non sono conteggiabili i crediti derivanti dal riconoscimento di esami sostenuti in altre carriere.

2. Sono considerati “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, quelli conseguiti da:

- a) atleti convocati, sia per gli sport individuali che per gli sport di squadra, nelle rappresentative della Nazionale italiana e/o del proprio Paese attraverso le federazioni nazionali e rappresentate alle Olimpiadi/Paraolimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica/paraolimpica); la convocazione dovrà riguardare lo svolgimento della partita/manifestazione ufficiale federale, non essere relativa a raduno di preparazione);
- b) campioni assoluti, giovanili o di categoria nei campionati nazionali italiani e/o del proprio Paese come da classifica nazionale assoluta o giovanile nonché podio nei campionati europei o mondiali, in una delle discipline sportive rappresentate alle Olimpiadi/Paraolimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica/paraolimpica);
- c) atleti, allenatori o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia e/o del proprio Paese nelle discipline olimpiche/paraolimpiche alle Olimpiadi/Paraolimpiadi invernali ed estive (la convocazione dovrà riguardare lo svolgimento della partita/manifestazione ufficiale federale, non relativa a raduno di preparazione);
- d) piazzamento nelle prime tre posizioni di un Campionato Mondiale (i.e., Universiadi), Europeo, Nazionale (C.N.U.) Universitario;

e) atleti-studenti dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata che hanno partecipato per tramite del centro Universitario Sportivo- Roma Tor Vergata, in competizioni federali di livello internazionale o nazionale. In questi casi la valutazione dell'idoneità avverrà previa verifica del rendimento, partecipazione e condotta sportiva.

Si ricorda che:

- essere formalmente riconosciuto come atleta di “interesse nazionale” non è sufficiente per acquisire la qualifica di studente-atleta;
- se si concorre in Campionati nazionali italiani, la federazione di appartenenza deve essere riconosciuta dal CONI o dal CIP;
- per gli studenti che appartengono alle prime tre categorie, verrà accolta e valutata la documentazione che attesta l'impegno e il risultato agonistico ottenuto nei 12 mesi precedenti alla scadenza per la presentazione della domanda; gli atleti che hanno già presentato domanda nei precedenti anni accademici potranno ripresentare l'istanza purché la nuova documentazione agonistica sia stata conseguita successivamente alla precedente.
- per gli atleti internazionali il merito sportivo viene ulteriormente valutato caso per caso in base alla documentazione presentata.

Non sono considerati titoli sportivi valutabili i brevetti (assistente bagnante, personal trainer, ecc.). I titoli sportivi devono essere stati rilasciati dalle Federazioni Sportive Italiane come sopra indicato. Non si accettano autocertificazioni e titoli sportivi rilasciati da soggetti diversi.

ART. 3 - Agevolazioni riconosciute

1. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata riconosce agli studenti-atleti le seguenti agevolazioni:
 - a) esonero parziale del 30% sulle tasse universitarie, non cumulabile con altre tipologie di esoneri parziali;
 - b) possibilità di riduzione della frequenza obbligatoria per manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale e/o internazionale, certificati dalla federazione di competenza, sentito il Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata e previa autorizzazione del CdS di

riferimento, compatibilmente con gli obblighi di legge.

- c) autorizzazione a non conteggiare l'assenza nei casi di corsi e insegnamenti in cui sia previsto l'obbligo di frequenza per manifestazioni riconosciute di preminente interesse nazionale e/o internazionale, certificati dalla federazione di competenza, sentito il Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata e previa autorizzazione del CdS di riferimento, compatibilmente con gli obblighi di legge.
- d) possibilità di interruzione temporanea degli studi per un anno per importanti impegni sportivi;
- e) riconoscimento dei crediti formativi universitari, *una tantum*, per un numero non superiore a 6 per le attività riconosciute di preminente interesse nazionale e/o internazionale, certificati dalla federazione di competenza, sentito il Centro Universitario Sportivo Roma Tor Vergata e stabiliti in numero dal CdS di riferimento, compatibilmente con gli obblighi di legge.

2. Le agevolazioni si applicano nell'anno accademico in cui si verificano i meriti sportivi.

ART. 4 - Presentazione richiesta di riconoscimento dello status di studente-atleta e di concessione delle agevolazioni per meriti sportivi

Gli studenti che intendono richiedere il riconoscimento dello status di studente-atleta e le agevolazioni per meriti sportivi dovranno, dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno, presentare il relativo modulo scaricabile al seguente link: https://studenti.uniroma2.it/it_it/carriera-studente-atleta/. Il modulo deve essere trasmesso, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento e alla documentazione attestante i meriti sportivi, seguendo la procedura dettagliatamente descritta al predetto link. Le domande che perverranno al di fuori del predetto periodo non verranno acquisite.

L'istanza e la documentazione allegata saranno valutate dalla Commissione valutatrice di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 5 - Commissione valutatrice

Le richieste sono valutate da un'apposita Commissione per la verifica dei requisiti di riconoscimento dello status di studente-atleta e per la concessione delle agevolazioni per meriti sportivi.

La predetta Commissione è nominata con Decreto Rettorale, dura in carica tre anni, ed è composta dai seguenti membri:

- a) due membri delegati dal Rettore;
- b) Presidente del Centro Universitario Sportivo – Roma Tor Vergata A.S.D.;
- c) un Funzionario amministrativo.

La Direzione Prima - Didattica e Servizi agli Studenti si riserva di verificare la veridicità della documentazione prodotta e di comunicare all'interessato l'esito della richiesta.

ART. 6 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, l'Ateneo tratta i dati acquisiti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura relativa alla doppia carriera di studente-atleta.

Art. 7 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'a.a. 2025/2026.
2. L'Ateneo assicura la massima diffusione al presente Regolamento, secondo le regole ordinarie di pubblicità legale e nelle forme di comunicazione ritenute più idonee ed efficaci.